



COMUNE DI SCANDALE - Provincia di Crotone

ORDINANZA N. 10 DEL 30.04.2020

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 29 aprile 2020. Vigenza sul territorio comunale delle misure di cui al DPCM 11 aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale"

Preso atto che la sopra citata ordinanza, adottata "nottetempo" e pubblicata nella tarda serata di ieri sul BURC, prevede misure di "allentamento" e di anticipazione della "fase 2", regolative, nel territorio regionale, di talune attività ad oggi non consentite con il DPCM in vigore fino al 03 maggio 2020;

Tenuto conto che l'iniziativa assunta dalla Regione Calabria, in assenza di preventiva comunicazione e/o di consultazione con gli enti locali, le altre istituzioni e gli stessi esercizi commerciali chiamati a darne applicazione, ha precluso di fatto la possibilità di adottare tempestivamente, sul territorio comunale, le correlate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le quali appaiono vieppiù indispensabili in presenza di disposizioni volte ad alleggerire il rigore delle prescrizioni attualmente applicabili;

Considerato che, pertanto, l'immediata applicazione sul territorio comunale delle disposizioni recate dall'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, a fronte dell'accertata impossibilità di assicurare una tempestiva ed uniforme implementazione sul territorio comunale delle correlate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano determinare condizioni idonee ad incrementare il rischio di contagio, in tal modo vanificando gli sforzi e i sacrifici fino ad oggi richiesti alla popolazione comunale in funzione del contenimento della diffusione del virus in parola;

Preso atto che l'avvio della "fase 2" da parte del Governo, con il DPCM 26 aprile 2020, a far data dal 04 maggio 2020, è volto alla primaria esigenza di contenere la diffusione dell'epidemia quanto più possibile e di dettare misure a tutela della salute pubblica;

Ritenuto necessario:

- approfondire adeguatamente, anche nelle more della preannunciata valutazione da parte del Governo, le disposizioni contenute nell' Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37/2020, al fine di poter programmare, in assoluta sicurezza, la riapertura delle attività di bar, ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive, amatoriali ed individuali ed dell' organizzazione degli spazi pubblici, con modalità adeguate a contenere il rischio di contagio e di diffusione di SARS-CoV-2/COVID-19;
- per tutta conseguenza, in vista della primaria esigenza di contenere la diffusione dell'epidemia in atto, assumere opportune misure cautelari onde evitare che dall'immediata applicazione dell'ordinanza regionale in esame possano derivare pericoli di contagio e di ulteriore diffusione del COVID-19 sul territorio comunale, tali da poter determinare un aggravamento dell'emergenza epidemiologica in atto;

Ritenuto, pertanto, che quanto sopra esposto integri le circostanze di fatto e di diritto di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, che legittimano l'adozione del presente atto;

Visto l'art 50 del Dgls 267/2000 e seguenti che recita espressamente "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

ORDINA

A tutti i cittadini di osservare scrupolosamente le disposizioni di cui al DPCM 11 aprile 2020, vigenti fino al 03 maggio 2020, ed al DPCM del 26 aprile 2020, a far data dal 04 maggio 2020, il tutto fino a nuove disposizioni;

AVVERTE

il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art.650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.

DISPONE

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Scandale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
- la trasmissione alla Prefettura di Crotone, ai Carabinieri di Scandale ed alla polizia municipale.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.



IL SINDACO
Prof. Antonio Barberio

